

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 7044/2019 R.G. C.C. 19 NOVEMBRE 2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della **PROF.SSA CLIZIA GURRERI**, C.F. GRRCLZ79L71I712J, rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 12) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 13) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 14) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle

- 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 15) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
 - 16) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
 - 17) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
 - 18) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
 - 19) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
 - 20) Avviso del Miur del 28 settembre 2019 per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce;
 - 21) tutti nella parte in cui non consentono il riesame della posizione di parte ricorrente con eventuale copertura dei posti ancora disponibili;
 - 22) Elenco candidati depennati del 9 ottobre 2019;
 - 23) Della Nota Miur del 4 ottobre 2019 A00DGPERU0043707 e relativi allegati;
 - 24) Degli atti con cui il Ministero si è determinato nella sottoscrizione dei contratti dei Dirigenti Scolastici nonostante la sentenza di annullamento del TAR e dei contratti stessi;
 - 25) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
 - 26) dell'ordine di servizio n. 3219 del 23.02.2019 (rettifica) dal 25 febbraio 2019 al 2 marzo 2019 inerente personale ATA;

- 27) ordine di servizio n. 3514 del 28 febbraio 2019 dal 4 marzo 2019 al 9 marzo 2019 inerente personale ATA;
- 28) ordine di servizio n. 4045 del 9 marzo 2019 dal 11 marzo 2019 al 16 marzo 2019 inerente personale ATA;
- 29) disposizione di servizio n. 3934 del 7 marzo 2019 inerente personale ATA;
- 30) disposizione di servizio n. 3936 del 7 marzo 2019 inerente personale ATA;
- 31) badge con timbrature del 26 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 – 8 marzo 2019 – 11 marzo 2019 – 12 marzo 2019 – 13 marzo 2019 inerente personale ATA e comunque di tutti gli atti anche sopra citati e come meglio specificato in atti e comunque prodotto;
- 32) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e comunque meglio specificato e depositato anche in atti.

I presenti motivi aggiunti seguono i motivi aggiunti già notificati avverso l’elenco dei candidati e le relative graduatorie e sono inoltrati per mero tuziorismo difensivo ampliando censure già sviluppate.

In punto di fatto nulla è mutato rispetto a quanto dedotto nei motivi aggiunti notificati in data 6 settembre 2019, salvo la mancata assegnazione per le ragioni che si esporranno di plurimi posti ancora da assegnare.

La circostanza è ancor più grave se si consideri che centinaia di scuole non sono state assegnate dopo lo svolgimento del concorso di cui si discute e la circostanza è ancor più illogica se si consideri che il tutto cozza con la scelta del Miur di far sottoscrivere i contratti ai Presidi il cui concorso è ancora sub iudice. Si veda sul punto il comunicato Udir che denuncia questa grave situazione e la circostanza che molte scuole non hanno avuto l’assegnazione del Dirigente Scolastico e come servano altrettanti Dirigenti Scolastici.¹

¹ <https://www.orizzontescuola.it/dirigenti-scolastici-udir-nel-2019-20-piu-di-500-scuole-in-reggenza/>

Inoltre il Miur ha solo ora reso pubblici a tutti i candidati una serie di compiti da adoperare come metro di paragone e come meglio dedotto nella terza perizia individuale prodotta.

Ad oggi il Consiglio di Stato ha rinviando l'udienza di merito, fissando l'udienza di merito al 12 marzo 2020 e successivamente alla previa sospensione cautelare del Consiglio di Stato della sentenza di annullamento dell'On.le TAR il Miur dal 2 settembre 2019 ha iniziato a sottoscrivere i primi contratti non coprendo in alcun modo tutti i posti disponibili messi a bando.

La difesa ha già dedotto i motivi sulla incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico, ma ritiene di ampliarli a seguito di evidenze, anche documentali, successivamente emerse; così come ritiene di ampliare e integrare il quarto motivo proposto nei motivi aggiunti e che segue a quello del ricorso originario, unitamente alle deduzioni verbali e gli ordini di servizio che comprovano come la scuola, ove sono intervenute le correzioni degli elaborati, agli orari indicati fosse chiusa. L'elaborato di parte ricorrente, come si vedrà, è stato corretto da commissari probabilmente non presenti e incompatibili ed è pertanto necessaria una nuova valutazione ad opera di una commissione perfetta.

A sommosso parere di chi scrive la sentenza dell'On.le TAR ha messo in luce una chiara ed evidente incompatibilità di molti membri della commissione che hanno partecipato alla seduta del 25 gennaio 2019 ove sono stati mutati ed integrati i criteri di valutazione delle prove, e si è dimostrato come il mutamento di tali criteri abbia inciso direttamente sull'istante con particolare riferimento ai criteri per la correzione del quesito 2 e del quesito 3.

L'annullamento degli atti e delle operazioni successive non mette in discussione le prove svolte dall'istante e da tutti i candidati che si sono seduti alla prova scritta (successiva a quella preselettiva), ma vuole prendere come riferimento per la correzione le sole griglie del 17 ottobre 2018, e non quelle successivamente modificate da commissioni incompatibili il 25 gennaio 2019.

Tra le ragioni dedotte dall'Amministrazione in appello che hanno portato alla sospensione della sentenza dell'On.le TAR vi è stato anche il costo di milioni e milioni di euro di una prova nazionale, che tuttavia potrebbe essere in parte recuperata poiché gli scritti sono stati svolti legittimamente dai candidati stante l'accoglimento di un solo motivo di ricorso nella nota sentenza n. 8655/2019. L'Amministrazione dovrebbe procedere alla mera rivalutazione del compito di parte ricorrente, considerando i posti disponibili rimasti e prendendo spunto dai riesami cautelari di codesto On.le Tar (Tar Lazio III Bis, n. 6459 del 9.10.2019) e già disposti per le commissioni, come quella di cui ci si occupa, ove vi sono membri incompatibili.

Pertanto le censure di parte ricorrente, che mirano al mero riesame scritto ove sono stati cambiati gli indicatori in corsa con concreta lesione dimostrata dalla ricorrente, non determinano in alcun modo (quantomeno nei motivi graduati in via principale) un annullamento del concorso ad oggi comunque in vigore stante la sospensione del Consiglio di Stato.

IN DIRITTO

I. SUI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

1. Con il DDG 1259/2017 veniva bandito il *corso-concorso* nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche regionali pubblicato in GU del 24.11.2017.

L'art. 2 c. 2 stabiliva che *il numero dei posti complessivi messi a concorso a livello nazionale* (in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017) era di **2416**.

L'art. 2 c. 3 determinava il numero dei posti complessivi destinato al corso di formazione in **2900**.

L'art. 12 disciplinava *la graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione* e l'art. 13 riguardava lo *svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio*; secondo la graduatoria generale di merito prevista dall'art. 14 risultavano vincitori i candidati *utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti* indicati nell'art. 2 c. 2.

Il corso-concorso, così come bandito dal DDG 1259/2017, prevedeva:

- prova preselettiva
- prova scritta
- prova orale
- corso di formazione (due mesi)
- tirocinio (quattro mesi)
- prova scritta di carattere teorico-pratico
- colloquio finale

Durante l'espletamento delle prove concorsuale, con il Decreto Legge semplificazione (135/2018), veniva apportata la seguente modifica (art. 10 decreto semplificazione):

I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

In data 01.08.2019 veniva pubblicata la graduatoria contenente 3420 candidati; di questi, i primi 1984 candidati dovevano esprimere, tramite piattaforma ministeriale POLIS, la preferenza per l'assegnazione della regione e in data

09.08.2019 veniva pubblicato dal MIUR l'elenco dell'assegnazione dei vincitori alle regioni. A seguito di rinunce si procedeva ad ulteriori assegnazioni (avviso del 28.09.19), per cui la graduatoria veniva scorsa per i 61 successivi candidati cosicché, in data 30.08.19, veniva pubblicato dal MIUR un nuovo elenco con le assegnazioni delle regioni agli ulteriori 61 candidati (fino al numero 2045).

In data 09.10.2019 sul sito del MIUR veniva pubblicato l'elenco dei candidati depennati, a seguito di rinuncia. Il numero era pari a **80** candidati, di questi solo 3 (n. 36 Sorge, n. 56 Grasso, n. 77 Santoro) appartenevano al gruppo dei 61 candidati del 28.09.19, gli altri candidati erano tutti compresi nei primi 1984.

Procedendo ad un rapido conteggio risulta quanto segue:

1984 sono i candidati vincitori individuati per assegnazione della regione

Oltre ai **61** candidati vincitori individuati per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce

Tot: **2045** candidati vincitori individuati per incarichi dirigenziali

- **80** candidati che hanno rinunciato (elenco pubblicato dal MIUR in data 09.10.19) e contestualmente impugnato

Tot: **1965** i candidati che hanno preso servizio

A questi numeri si possono aggiungere le seguenti note:

1. il numero dei candidati vincitori individuati per ulteriori assegnazioni è pari a 61, i depennati con nota del 09.10.2019 sono 80: restano pertanto 19 posti non assegnati;
2. con la nota MIUR n. 36619 dell'08.08.19, recante in oggetto *Autorizzazione ad assumere 2117 dirigenti scolastici per l's. 2019/20020*, il numero dei posti non assegnati è pari a 152 (ai 2117 posti previsti dalla nota MIUR vanno sottratti i 1965 candidati che hanno preso servizio);

3. aggiungendo ai 152 posti non assegnati i 19 posti risultanti scoperti sulla base delle rinunce, il numero complessivo dei posti non assegnati è pari a 171;

4. scuole assegnate in reggenza: 568 (non sono state conteggiate le reggenze della Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia).

Pertanto emerge per tabulas la presenza di posti disponibili ancora non assegnati su cui potrebbe concorrere a seguito del riesame positivo parte ricorrente salvo successive determinazioni in merito.

2. In campo analogo è stato chiarito che *“tenuto conto sia dell'interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 31 agosto 2017, n. 9491).* Pertanto, non si vede il motivo per cui non si debba procedere in via cautelare al riesame di parte ricorrente consentendole quanto meno di partecipare sui posti non ancora assegnati e a cui potrebbe nell'immediato aspirare secondo una regolare graduatoria stilata sulla base del punteggio dello scritto riesaminato e del successivo orale.

I superiori principi, evidentemente, devono essere estesi ai posti liberi come quelli che rimarranno a seguito della graduatoria della procedura concorsuale. Il “budget” degli iscrivibili e degli iscritti, in altre parole, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza

strutturale. Una volta stilata la graduatoria, dunque, non vi sarebbe alcun problema organizzativo nel consentire la copertura dei posti rimasti vacanti.

Nel caso di specie, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, venivano disposte le prime assegnazioni dei vincitori ai comparti regionali in numero pari a 1984 soggetti. Considerando le rinunce intervenute (80 soggetti rinunciatari) e le riassegnazioni già avvenute in via parziale (61 posti riassegnati), il totale dei candidati che hanno, effettivamente preso servizio è pari a 1965. Risultano così, sul totale dei vincitori individuati per l'assegnazione, ancora 19 posti vacanti e come predetto in data 08 agosto 2019, il MIUR ha disposto l' "Autorizzazione ad assumere 2117 dirigenti scolastici", per cui, sottraendovi il dato dei soggetti che hanno assunto servizio (1965) il numero dei posti non assegnati su tale ulteriore "scorrimento" è di ulteriori 152 posti.

In conclusione e come predetto e in disparte il successivo finanziamento dei posti banditi il numero dei posti non assegnati è quantificabile in ben 171 posti (152 più 19) su cui vi è già la copertura finanziaria.

Parte ricorrente ben potrebbe essere tutelata mediante l'ammissione cautelare a seguito dell'invocato riesame, considerando che tale vacanza di posti è destinata a perdurare, evitando quindi di giungere alla tutela sovranumeraria successiva con aggravio di spese per l'erario.

II. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARCONDICIO, TRASPARENZA E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Parte ricorrente veniva valutata dalla nota sottocommissione XII a cui appartiene come noto il Dott. Angelo Francesco Marcucci sindaco del Comune di Alvignano.

E' noto al Collegio come le deduzioni sull'incompatibilità siano state recepite dalla sentenza di annullamento n. 8655/2019 ed anche dal Consiglio di Stato in

sede consultiva e proprio per il precedente concorso dei dirigenti scolastici ove presenziava per l'appunto Angelo Francesco Marcucci; nel parere del Consiglio di Stato (n. 716/2015 Pres. Paolo De Ioanna, Est. Sabato Malinconico) si deduceva: *“Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano acclarate le incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimità della composizione di detta Commissione eccipite dalla ricorrente con il sesto e nono motivo di impugnativa i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalla ricorrente con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati” “quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/20120 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della commissione giudicatrice del concorso”.*

Pertanto il Consiglio di Stato deduce in termini di incompatibilità il ruolo politico (seppur di altro commissario) di tale soggetto che comunque faceva parte della commissione giudicatrice; così come accade per questa edizione concorsuale per il sindaco Marcucci.

E' particolarmente grave che detto Marcucci sia stato chiamato nuovamente come commissario dopo aver ricevuto una censura ad opera del Consiglio di Stato che sulla sua posizione deduceva *“Per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione referente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento, che reca la data del 20.12.2011”.*

Difatti *“la ricorrente aveva lamentato: tra i commissari risulta il dottor Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso USR Campania, la cui moglie è presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l’obbligo di astensione, si è dimesso alla Commissione, solo dopo che si erano già svolte le prove scritte del concorso”*.

Pertanto, in disparte la pregressa incompatibilità acclarata, si ritiene che la presenza nella nuova commissione del Marcucci fosse quantomeno inopportuna e comunque per i noti incarichi politici in violazione dell’art. 35, comma 3, lett. D, D.Lgs. 15/2001 e in violazione del DPR 487/1994 e dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Ma vi è di più, oltre all’incarico politico, e alla pregressa incompatibilità accertata dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, la difesa deduce come il Marcucci sia stato tra i docenti di un altro corso di preparazione e proprio per questo concorso per i dirigenti scolastici; sul punto si rendono gli attestati di partecipazione alla scuola OBELIX ove riportano come Angelo Marcucci fosse relatore di tutto il modulo F del corso.

Si produce idonea documentazione proveniente dall’Agenzia delle entrate ove risulta come Angelo Marcucci risulti aver percepito e dichiarato redditi da tale società OBELIX per il 2018. In tal senso l’art. 16, comma 2, lettera D del DM 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina per il presente concorso, statuisce che i componenti dell’organismo tecnico non debbano svolgere o aver svolto nell’anno antecedente l’indizione del concorso attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Non può non esprimersi pertanto una situazione di conflitto di interessi idonea a compromettere la valutazione effettuata e la trasparenza e la correttezza delle operazioni concorsuali.

Nel caso di specie la ricorrente è stata valutata proprio dalla XII commissione del Marcucci che ha partecipato anche alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 ove venivano inseriti (e non elaborati ex novo) nuovi descrittori in aggiunta a

quelli elaborati il precedente 17 ottobre 2018 e su cui si sono cimentati tutti i candidati considerando che sono stati resi noti poco prima della prova. Come più volte descritto in ricorso la valutazione della prova della ricorrente è stata direttamente inficiata dall'inserimento di tali nuovi descrittori e la ricorrente ha comprovato le sue deduzioni con la perizia giurata che richiama l'attenzione sull'erronea valutazione del quesito n. 2 redatto dalla Gurreri. Come si vedrà la soluzione propinata dalla Gurreri non solo è più che esatta (e il quesito trattando una semplice questione è facilmente intellegibile) ma lo è a maggior ragione alla luce dei nuovi indicatori inseriti nel famoso verbale del 25 gennaio ove il mutamento dei parametri di valutazione ha mutato di fatto anche il giudizio della commissione sull'elaborato.

Il quesito verte sulle procedure di individuazione da parte dirigente scolastico del personale esperto, sia interno che esterno, per l'attuazione di un progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa.

La domanda rappresenta l'unica insufficienza nel compito della Gurreri.

La ricorrente, a nostro avviso correttamente, ha privilegiato, in virtù dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità della P.A., la valorizzazione del personale interno che rientra nelle facoltà di organizzazione attribuite al DS dalla Legge n. 107/2015 e ha ritenuto che l'ampliamento dell'offerta formativa debba avvenire attingendo *in primis* alle risorse interne e solo in assenza di queste a risorse esterne, citando i relativi strumenti normativi.

Il ragionamento, presumibilmente contestato e che la perizia giurata ribadisce con veemenza, è il seguente. Citando il testo di Antonello Giannelli, *“Concorso dirigenti scolastici. Manuale per la preparazione* (Guerrini e Associati, 2017, p.284), si legge: “Va tenuto ben presente, inoltre, che *il ricorso agli esperti esterni è legittimo solo se non vi sono, tra i dipendenti, le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti in questione. Naturalmente, non è consentito avvalersi di professionalità esterne per l'assolvimento di compiti che rientrano tra quelli previsti dai profili professionali dei dipendenti stessi*”.

Partendo da tale assunto e osservando il già ricordato principio costituzionale di efficacia, efficienza ed economicità nella P.A., la candidata ha giustamente privilegiato la costituzione di reti per l'individuazione di personale esterno. Fermo restando che il D.I. 44/2001 è strumento attuativo, mediante procedura negoziale, di quanto già individuato dal DS è, in ultima ratio, un espediente utilizzabile dal DS per reperire personale solo esterno, soltanto dopo aver constatato che, mediante rete, non si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo prefissato. Il richiamo alla normativa vigente, introdotto dal descrittore 1.2. e noto alla candidata dopo l'espletamento della prova scritta, valutato non sufficiente dalla commissione (1/2), non può penalizzare la valutazione complessiva della trattazione, perfettamente aderente ai criteri del 17.10.18.

Nel caso di specie la ricorrente ha individuato i riferimenti normativi sia per la chiamata degli interni che per gli esterni, ma ha sostanzialmente privilegiato di rivolgersi "agli interni" in virtù dei predetti principi di buon andamento, efficienza, Efficacia ed economicità della P.A.

Le correzioni delle commissioni sembrano invece andare esattamente nel segno opposto nel senso di intendere l'aggiunta degli indicatori che introducono ex novo i riferimenti al nuovo descrittore sulla "normativa vigente" e soprattutto l'aggiunta dell'indicatore secondo cui "*il candidato deve mettere in relazione le azioni proposte con i poteri attribuiti dalla legislazione vigente*" hanno indotto ad una valutazione penalizzante per i candidati che invece, correttamente, sceglievano di rinvenire le risorse al proprio interno e solo qualora non vi fossero all'esterno.

La difesa ha cercato di sintetizzare al massimo quanto riportato in perizia e che si fa proprio, ma non può esimersi dal ritenere come, a prescindere dalla modifica dell'indicatore, la risposta a livello amministrativo sia a nostro avviso corretta (e l'unica corretta) proprio per i detti criteri di efficacia, efficienza e economicità che devono permeare tutto l'operato della Pubblica Amministrazione.

S'impone pertanto un riesame del compito della ricorrente la cui valutazione è stata effettuata per l'appunto dalla commissione XII ove era presente il Commissario incompatibile Marcucci.

Nel presente atto è emerso per la prima volta che ha svolto ulteriori e certificate attività formative che determinano l'incompatibilità più volte censurata anche dal Consiglio di Stato alla cui giurisprudenza ci si richiama (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 marzo 2019 n. 1965/2019) ed emersa in data 19 ottobre 2019 per il tramite dell'accesso depositato in atti.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. XII. INCOMPETENZA.
IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 138 DEL 3 AGOSTO 2017.**

Con il ricorso introduttivo al motivo n. V si riporta nuovamente un motivo sulla incompatibilità dei membri della commissione e sulle relative norme violate con particolare riferimento alla sotto commissione XII dell'istante e alla circostanza che il Marcucci avesse svolto dei corsi di formazione anche presso la Pegaso oltre alla oramai notoria incompatibilità per la vicenda della carica svolta presso il Comune di Alvignano.

Nel motivo del ricorso introduttivo b.2 (sempre all'interno del macro motivo n. V) si deduceva la non veridicità dei verbali in quanto il Marcucci era simultaneamente presente in altre sedute comunali contemporanee a quella della commissione esaminatrice n. XII in cui il Marcucci risulta presente².

² Per meglio specificare quanto suddetto nel ricorso, si riportano precisamente le giornate e orari nei quali il Dott. – Sindaco Marcucci risulta presente in entrambi i luoghi. Innanzi tutto nella seduta del 6.03.2019 egli risulta presente in sede di riunione della commissione n. 12 e contemporaneamente, come da documentazione depositata in atti, risulta personalmente presente nel verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 e 39 del 06.03.2019. Ciò si verificava anche in data 08.03.2019, attestato dalla deliberazione della giunta comunale n. 40 e 45 della medesima data; e ancora in data 11.03.2019, attestato dalla deliberazione della giunta comunale n. 46; e ancora si verificava in data 13.03.2019, attestato dalla deliberazione della giunta comunale n. 43. Inoltre, dai verbali stipulati dalla commissione n. 12, si evince che il Marcucci

Parte ricorrente acquisiva i verbali oggi depositati e impugnati e solamente in data 27 settembre 2019 a seguito di accesso agli atti di altro candidato; trattasi dei **verbali del personale ATA ove risulta una macroscopica incongruenza e incompatibilità tra gli orari di servizio del personale ATA e gli orari di chiusura della commissione; in poche e semplici parole la scuola risulta chiusa e vi sono i verbali inerenti le operazioni di chiusura e di attivazione degli allarmi dello stesso istituto quando contemporaneamente il Marcucci era chiuso dentro la scuola e con diligenza lavorava alacremente al Comune di Alvignano ...**

I lavori della commissione si protraevano dunque quando la scuola era chiusa e vi sono palesi incongruenze nell'orario, nei giorni riportati nei verbali che emergono per tabulas guardando le tabelle delle attività del personale ATA.

La commissione XII ha agito con modalità non conforme alle procedure stabilite ex lege, sottoscrivendo dichiarazioni contrarie alla realtà dei fatti. In tale situazione è chiaro (unita a tutti gli argomenti contenuti nel ricorso e nei precedenti motivi aggiunti) che una commissione riunitasi in modo incompleto e imperfetto, presumibilmente senza uno dei suoi membri, non possa aver valutato correttamente l'elaborato di parte ricorrente, non riuscendo a cogliere i profili e le sfaccettature dei verbali elaborati. Pertanto nel caso di specie la commissione XII a cui appartiene la ricorrente ha posto in essere molteplici profili di violazioni e così come già riferito dal TAR in sede cautelare in analogo ricorso (ordinanza del 9 ottobre 2019 n. 6459/2019) è opportuno in via cautelare disporre la nuova correzione degli elaborati della ricorrente ad opera di altra commissione.

presenziava simultaneamente in due luoghi diversi sia nel medesimo giorno sia nel medesimo orario. È evidente, dunque, la completa capziosità di tali dichiarazioni, e dunque, dei relativi verbali con conseguente contraddittorietà rispetto ai verbali della giunta comunale di Alvignano, come riportato in atti.

È del tutto improbabile e non verosimile che il Dott. Marcucci, in data 6, 8, 11 e 13 marzo 2019, nel medesimo orario, fosse presente in entrambi i luoghi succitati.

IV. SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COST.

Con nota Miur del 4 ottobre 2019 n. A00DGPERU0043707 è stato messo a disposizione un campione di 50 elaborati di candidati che hanno superato la prova scritta con punteggi ricompresi tra il 70 e il 100; il tutto era comprensivo delle schede di valutazione e dei verbali di correzione.

Con idonea perizia (parte ricorrente ha prodotto più di tre perizie di cui una giurata) si è proceduto ad un'analisi comparativa tra l'elaborato della candidata e le prove disponibili sulla piattaforma POLIS.

La perizia depositata (e come al solito non trascritta per rispetto dei limiti dimensionali dell'atto, ma in toto richiamata e da intendersi parte integrante dell'atto) rileva la disparità di trattamento già emersa nella perizia *pro veritate* sull'applicazione della griglia di correzione.

A titolo esemplificativo si prende come riferimento quanto trascritto nella perizia sulla domanda n. 4.

La candidata ha ottenuto un numero di punti pari a 12 e si procede al confronto con l'elaborato n. 7657 valutato con il massimo del punteggio.

L'oggetto della domanda è il raccordo tra l'attuazione del TOF e la gestione amministrativa contabile dell'istituzione scolastica. Sul piano dei contenuti i due elaborati sono speculari: centrale, nella trattazione di entrambe, è l'art. 31 del 44/2001; la prova della candidata e quella 7657 illustrano con chiarezza e rigore le fasi e i tempi della procedura di stesura, presentazione e approvazione del piano annuale con i medesimi riferimenti normativi. A questo nucleo fondante dell'argomentazione, la candidata aggiunge la responsabilità patrimoniale del DS e l'importanza della corretta gestione delle risorse per l'attuazione dell'offerta formativa per garantire il pieno diritto all'apprendimento. Dunque, se le azioni del DS (criterio 1) sono perfettamente individuate (e sono le stesse esposte nell'elaborato 7567), pertinenti e connesse alla procedura prevista dall'art. 31 del 44/2001, cosa ha indotto la Sottocommissione 12 a non attribuire il massimo del

punteggio su contenuti oggettivi che trovano ampio riscontro anche nel testo normativo di riferimento? Le procedure descritte non sono, infatti, passibili di interpretazioni soggettive in quanto disciplinate da un testo di legge opportunamente citato dalla candidata; anche in riferimento alla coerenza argomentativa si ritiene apprezzabile il richiamo alla responsabilità patrimoniale del DS, elemento non citato nell'elaborato 7567 così come il ruolo del DS quale garante del diritto all'apprendimento.

	INDICATORI	candidata	8563
Criterio 1 . Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	2,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	2,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	2,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	4,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nello trattazione	0,75	1,00
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressivo	0,75	1,00
	2. Costruzione logico	1,50	2,00
		12	16,00

Sul quesito n. 2 già si è riportata diffusamente la tesi della difesa comprovata da un'analisi degli altri testi e riportata nella perizia. La perizia resa sui compiti prodotti dall'Amministrazione da ancora una volta contezza di quel che è accaduto.

La risposta della candidata alla domanda 2 è l'unica cui è stato assegnato un punteggio insufficiente (8/16) dalla Sottocommissione 12, ma, come già dimostrato nella perizia *pro veritate* sebbene la risposta non sia pienamente esaustiva, è corretta nella coerenza argomentativa e nell'uso consapevole e critico dei riferimenti normativi citati e ciò emerge anche dal confronto con diversi

elaborati. **Oggetto della trattazione come risulta nella stessa traccia, così come richiesto dalla domanda 2, è l'individuazione di personale esperto, sia interno sia esterno, per l'attuazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.** Come già ampiamente dimostrato nella perizia *pro veritate* l'*individuazione* del personale non coincide con l'*attuazione* di specifiche procedure selettive dal momento che l'*attuazione*, così come espressa nella traccia, è il fine e non il mezzo dell'azione dirigenziale, ovvero la messa in atto dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Dal confronto con diversi elaborati e, in particolare, con elaborati cui è stato attribuito un punteggio molto alto, emerge che è stata sicuramente prediletta la procedura negoziale così come prevista dal 44/2001 e suggerita come unica soluzione dall'aggiunta dell'indicatore successivo inserito nella riunione del 25 gennaio. La candidata, in attinenza alla traccia, ha riportato la possibilità di reperire personale all'esterno, previa ricerca delle risorse all'interno dell'istituzione scolastica e mediante la costituzione di reti (di ambito o scopo) in ottemperanza al principio di efficacia, efficienza ed economicità. Prendendo come esempi gli elaborati 2306 o 1790, la procedura negoziale del 44/2001 è l'unica scelta per il reperimento del personale esterno che esclude altre possibilità, altrettanto fondate e perseguibili, come le reti scolastiche (citate dalla candidata) che garantirebbero alla scuola la collaborazione di figure esperte esterne nel pieno rispetto del principio di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. Si intende quindi rimarcare come, l'inserimento di un indicatore aggiunto successivamente al quadro di riferimento pubblicato in data 17.10.18, abbia orientato la correzione di una prova scritta che, al momento dell'espletamento, non prevedeva il riferimento alla normativa vigente. In altre parole, il criterio 2 (del quadro di riferimento del 17.10.18) incentrato sulla *valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali* avrebbe sicuramente permesso di valutare positivamente una soluzione diversa dalla procedura negoziale indicata nel 44/2001. Nella maggior parte degli

elaborati, infatti, ricorrono diciture pressoché analoghe per cui, *per quanto concerne l'individuazione del personale esterno si rifà al 44/2001* (elaborato 1790) senza prevedere la valorizzazione delle risorse interne. In tal senso, il richiamo immediato alla procedura negoziale, quale unica soluzione per il reperimento del personale esterno risulta inesatta rispetto al contesto definito dalla traccia. Sorvolando sulle procedure di individuazione di un esperto interno, la maggior parte dei candidati ha proposto un'unica soluzione impropria.

Procedendo dall'analisi comparativa con un altro elaborato, nello specifico il 5787, si registra una disparità di trattamento nell'applicazione della griglia di correzione: **il candidato dell'elaborato 5787 attribuisce al DS la facoltà di individuare il personale interno tramite procedura negoziale del 44/2001 e prosegue sovrapponendo/confondendo, nel corso della trattazione, le modalità del 44/2001 con quelle del 50/2016.** Ciò a conferma di quanto fin qui esposto, ovvero di un'applicazione errata della griglia di valutazione soprattutto per le modifiche apportate al quadro di riferimento del 17.10.18.

Sul quesito n. 3: la domanda ha le caratteristiche di uno studio di caso (previsto per il colloquio orale e non per la prova scritta) e, in quanto tale, prevede una pluralità di risposte connesse alle diverse azioni che il DS può attivare per attenuare la dispersione scolastica (oggetto della trattazione). Per quanto l'elaborato della candidata abbia ottenuto un punteggio pienamente sufficiente (9,75), dal confronto con l'elaborato 8563 (il candidato ha ottenuto il massimo punteggio 16/16) emerge un'evidente disparità di trattamento. I due elaborati presentano solo gli stessi riferimenti normativi, ma anche il medesimo impianto argomentativo.

Elaborato candidata	Elaborato 8563
contenuti	Contenuti
<ul style="list-style-type: none"> - regolamento di disciplina - Statuto delle studentesse e degli studenti - Analisi bisogni formativi - Rapporto di autovalutazione e Piano di 	<ul style="list-style-type: none"> - regolamento di disciplina - statuto delle studentesse e degli studenti - analisi bisogni formativi - piano di miglioramento

miglioramento - Aspetto motivazionale (DS leader educativo)	- DS leader educativo
--	-----------------------

	INDICATORI	candidata	8563
Criterio 1 . Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	2,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	2,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	2,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	2,00	4,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	1,00
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressivo	0,75	1,00
	2. Costruzione logico	1,50	2,00
		9,75	16,00

I due elaborati, quello della candidata e quello del candidato 8563, procedono parallelamente:

in entrambe il punto di partenza è costituito dal regolamento di disciplina e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (citato nell'elaborato 8563 e sotteso nella trattazione della candidata); successivamente si procede ad un'analisi dei bisogni formativi e infine all'individuazione delle strategie da inserire nel piano di miglioramento. Laddove il candidato 8563 individua, tra le azioni possibili, un percorso di formazione ad hoc per i docenti, la candidata individua come possibile azione del DS una personalizzazione degli apprendimenti (con opportuno riferimento anche ai percorsi di alternanza scuola lavoro): come si evince dal confronto, entrambe le soluzioni sono coerenti e pertinenti al contesto giuridico di riferimento (sostanzialmente invariato tra l'elaborato 8563 e quello della candidata) così come risultano organiche e rigorose entrambe le trattazioni. Anche per quanto concerne le capacità espressive e la proprietà lessicale, tra i

due elaborati c'è una perfetta corrispondenza di termini e di locuzioni eppure, la candidata ha ottenuto un punteggio decisamente più basso rispetto all'elaborato 8563.

Non vi è chi non veda come emerga ancora una volta la necessità di un riesame della posizione di parte ricorrente alla luce delle censure del presente atto.

SI INSISTE:

Per l'ostensione di tutta la documentazione per la quale è già stata formulata, mediante l'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti, istanza *ex art.* 116 c.p.a nonché *ex artt.* 210 e 213 c.p.c e art. 63 c.p.a.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa misura cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calcolato nei motivi avanzati sempre in via subordinata nei primi motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 30 ottobre 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti